

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 01/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Comune di MONTORFANO rappresentato e difeso come da delega in atti ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso il diniego dell'istanza presentata il 21/12/2010 di rimborso tasse di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, per il periodo dicembre 2007 - novembre 2010, per l'importo di € 1.688,22.

Nel gravame rileva:

- che l'istanza concerneva le tasse di cc. gg. su servizi radiomobili di comunicazione (concessionario unico la SIP - come da art. 3 c.2 del DM 13/02/90 n. 33), disciplinate dall'art. 318 del DPR n. 156/73;
- che le tasse in questione risultano introdotte dal DPR n. 641/72;
- che l'art. 3 del DL 151/91 ha poi aggiornato le tariffe in materia, aggiungendo la "voce 131" (telefonia mobile) e sottoponendo a licenza (o documento sostitutivo) e tassazione la concessione in parola;
- che il DM 1222900/95 ha poi sostituito la Tariffa allegata al DPR 641/72, e con essa anche la voce 131 (v. art. 21 = sottoposta a tassa la licenza, od il documento sostitutivo);
- che l'art. 3 del DLGS 259/03 - Codice comunicazioni elettroniche ha disposto la liberalizzazione per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica (omissis: è di interesse generale, etc. - è libera, etc.). così abrogando l'art. 318 del DPR 156/73 (rilascio di licenza di esercizio di stazioni radiomobili; equiparazione alla licenza del semplice abbonamento, emesso dal concessionario unico).

Aggiunge ancora che consolidata giurisprudenza di merito ha sancito il principio che il precitato D.lgs ha liberalizzato il settore ed è così venuto a mancare ogni regime concessorio, e l'art. 318 infra; cosicché l'art. 21 non è più applicabile. I titolari di utenze telefoniche mobili sono quindi esenti dalla tassa di CC. GG., con diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Da ultimo aggiunge che gli Enti Locali così come lo Stato sono carenti di legittimazione passiva in virtù dell'articolo 114 della Costituzione.

Conclude richiedendo di annullare il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Nelle controdeduzioni, l'Ufficio resistente conferma il proprio operato in forza delle seguenti considerazioni:

- a) la vigenza dell'art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e del D.M. 33/90.
- b) l'abrogazione dell'art. 318 del DPR 156/73 ad opera del Codice delle telecomunicazioni - DLGS 259/03 -- non ha fatto venire meno la tassa di CC. GG, che vive tuttora di vita propria;
- c) la liberalizzazione intervenuta ha bensì abrogato l'art. 318 DPR 156/73 ma il contenuto di questo ultimo è stato riversato nell'art. 160 del predetto Codice.

Aggiunge poi, con riferimento all'art. 114 della Costituzione, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, permane il dualismo Stato Enti Locali e pertanto solo le Amministrazioni Statali sono esenti dalla tassa di cui si controverte. Da ultimo evidenzia che ai sensi dell'art. 13 del DPR 641/1972 il contribuente può richiedere la restituzione

delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento. Pertanto il Comune è decaduto dal diritto al rimborso in merito a quei pagamenti eseguiti prima della data di presentazione dell'istanza per cui siano già decorsi i tre anni. Conclude richiedendo in via principale il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e in via subordinata dichiarare la decadenza dal diritto al rimborso.

### **Motivi della decisione**

La tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è funzionalmente ancorata ad un regime concessorio per i servizi radiomobile; così come disciplinato dall'art. 318 del DPR 156/73 e dal DM33/90 - art.3 c.2. La liberalizzazione dei servizi in parola, intervenuta in forza del DLGS 259/03 art. 3 - ha eliminato la concessione nei confronti dell'utente finale, e degradato il previgente regime ad un semplice contratto di abbonamento tra concessionario unico ed utente finale. Pertanto è venuta meno la Tariffa allegata al DPR 641/72 art. 21, che non può certo "vivere di vita propria" come sostiene l'Ufficio, anche dopo la sopravvenuta liberalizzazione. Se così non fosse e tutto dovesse restare come prima (concessione, tariffa, regime pubblicistico, tassa sull'utente finale) non avrebbe senso tale opera di liberalizzazione.

Si rileva poi che l'asserzione dell'Ufficio - secondo cui non è estensibile al Comune l'esenzione del pagamento delle tasse in questione di cui fruisce invece l'Amministrazione Statale perché titolare di potere autorizzativo - non è condivisibile.

Infatti nel nuovo sistema del Titolo V della Costituzione, dopo le modifiche apportate con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, i Comuni sono qualificati (art. 114) come "soggetti costitutivi della Repubblica" al pari degli altri Enti Pubblici. (Provincia, Regione, Stato). Pertanto anche sotto questo profilo il Comune non è assoggettabile alla tassa di cui si controverte.

Si evidenzia infine che l'eccezione subordinata, sollevata ex art. 13 D.P.R. 641/72, dall'Ufficio in merito al rimborso, nella fattispecie non ha pregio, perché non sussistono i presupposti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese di giudizio in favore di parte ricorrente per € 150,00.